

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione - Normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 è costituita l'associazione denominata **"SPES - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI - ETS"** (d'ora innanzi la "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2

Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Buonarroti n.27.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direttive, comunque denominate.

ARTICOLO 3

Scopo

3.1 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

3.2 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.

ARTICOLO 4

Oggetto

4.1 L'Associazione intende perseguire la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente per una corretta convivenza tra le specie, nonché quella della solidarietà sociale. Essa ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale: la tutela di tutti gli animali, ed in particolare di quelli considerati da affezione, nonché la finalità di accogliere, custodire e provvedere al mantenimento dei cani vaganti.

In particolare lo scopo è quello di:

- a) migliorare le condizioni di vita degli animali presenti sul territorio;
- b) promuovere ed incoraggiare ogni iniziativa atta a contenere il più possibile il fenomeno del randagismo;

c) promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle condizioni di estremo abbandono degli animali sul nostro territorio;

d) interessare e collaborare con le pubbliche strutture per la educazione e la sensibilizzazione dei cittadini ed in particolare dei giovani e giovanissimi, al rispetto dell'ambiente e degli esseri che in esso vivono;

e) controllare le attività legate alla presenza di animali tenuti a qualsiasi titoli;

f) controllare e verificare l'idoneità delle strutture di accoglienza o detenzione per cani anche per la salvaguardia della natura;

g) impedire l'utilizzo degli animali per usi sperimentali, cavia da laboratorio e vivisezione.

4.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- gestire strutture di accoglienza per animali da affezione, anche attraverso apposite convenzioni con privati o Enti pubblici;

- promuovere incontri di confronto e aggiornamento tra gli associati sulle concrete problematiche degli animali presenti sul territorio;

- rendere più efficienti ed efficaci gli interventi atti alla salvaguardia degli animali randagi;

- promuovere tra gli associati l'attività di comunicazione e di educazione attraverso stage nelle scuole e/o nelle piazze di tutti i Comuni che ne facciano richiesta o che, interpellati, manifestino un interesse allo sviluppo della cultura sul mondo animale, il tutto anche attraverso medici veterinari ed esperti del settore;

- promuovere incontri di confronto e aggiornamento anche con le altre associazioni protezionistiche presenti sul territorio;

- promuovere e diffondere presso i cittadini la valenza del rispetto della vita animale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5

Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'Associazione, ai sensi della Normativa Applicabile, si avvale del lavoro degli Associati volontari.

ARTICOLO 6

Durata

6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

Associati

ARTICOLO 7

Definizione di Associato

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi "Associati")

i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della qualità di Associato.

7.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

con precisazione che, quando nello Statuto si menzionano gli Associati senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

ARTICOLO 8

Pluralità degli Associati

8.1 L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Diritti ed obblighi degli Associati

9.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati degli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 10

Ammissione degli Associati

10.1 L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposte dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2 L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla.

10.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende non accettata.

10.6 In caso di respingimento della Domanda, la relativa de-

liberazione deve essere motivata.

10.7 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che l'ha presentata può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, che delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ARTICOLO 11

Recesso dell'Associato

11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La dichiarazione di recesso non può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ARTICOLO 12

Esclusione dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5 La decisione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo

mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente di mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudicato arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione il cui l'Associato si trovi.

12.6 L'Associato del quale è stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 13

Patrimonio

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore non può mai essere inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

ARTICOLO 14

Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 15

Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

15.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incrementare del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

ARTICOLO 16

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto

dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporti ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 17

Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualsiasi soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 18

Incremento del patrimonio

18.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Salvaguardia del patrimonio

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Divieto di distribuzione

20.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, e ciò anche nel caso di recesso e di in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21

Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO III

SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 22

Organi

22.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- h) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I

Assemblea degli Associati

ARTICOLO 23

Principi generali

23.1 L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione.

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 24

Competenze dell'Assemblea

24.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

24.2 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- g) approva ogni regolamento per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 25

Convocazione dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2 L'Assemblea si svolge di regola nel territorio della Provincia di Napoli.

25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 26

Presidenza dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da uno degli Associati.

26.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 27

Deliberazioni dell'Assemblea

27.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritti di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati, in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione,

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto di considerano come assen-za del dichiarante dall'Assemblea.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi di-slocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario:

- 1) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accer-tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di re-golare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e procla-mare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nomina-tivi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale del-l'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire a-deguatamente gli interventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-gomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-gati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti pos-sano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luo-go ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il sog-getto verbalizzante.

Sezione II

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 28

Competenze del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'ammini-strazione dell'Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli in-dirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere ogni atto di amministrazione ordinaria e straor-dinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione dei nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'As-sociazione nell'ambito del medesimo Comune;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo; gli delega parte dei suoi poteri.

ARTICOLO 29

Composizione del Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati che non hanno la natura di persone fisiche.

29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono da loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, professionalità e indipendenza.

ARTICOLO 30

Gratuità dell'incarico

30.1 Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario o membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 31

Durata della carica

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

ARTICOLO 32

Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prime dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 33

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole di chi presiede la riunione.

33.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto di considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7 Le decisioni del Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto di considerano come assenza del dichiarante possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi la dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto di considerano come assenza del dichiarante diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario:

- 1) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 34

Responsabilità dei Consiglieri

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

ARTICOLO 35

Comitato Esecutivo

35.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.4 Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

Sezione III

Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

ARTICOLO 36

Presidente e Vice Presidente

36.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consi-

glio Direttivo.

36.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel contempo compiuta.

36.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 37

Segretario

37.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

ARTICOLO 38

Tesoriere

38.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV

Organo di Controllo e Revisione Legale

ARTICOLO 39

Composizione dell'Organo di Controllo

39.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Sup-

plenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico di uno dei Controllori Effettivi.

39.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo di materie economiche o giuridiche.

39.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti avente la qualifica di professore universitario di ruolo di materie economiche o giuridiche.

39.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 40

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2832 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, e gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne

compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo di materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 41

Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ARTICOLO 42

Compiti e funzioni dell'Organo di Controllo

42.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità all'art. 14, CTR;

g) può in qualsiasi procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adu-

nanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9 In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto di considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario:

- 1) che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 43

Compenso dell'Organo di Controllo

43.1 Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai

fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 44

Funzione della revisione legale

44.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 45

Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO IV

BILANCI, LIBRI, SCRITTURE

ARTICOLO 46

Esercizi

46.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 47

Bilancio di esercizio

47.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 48

Bilancio sociale

48.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 49

Scritture Contabili

49.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 50

Libri dell'Associazione

50.1 Oltre alla tenuta degli altri libri previsti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. 50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

50.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI

ESTINZIONE E SCIoglimento

ARTICOLO 51

Devoluzione del patrimonio

51.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa devoluzione disposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

ARBITRATO

ARTICOLO 52

Clausola compromissoria

52.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli.

52.3 L'arbitrato si svolge in Napoli.

52.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato: Carina Di Nola - Barbara Nastrino, notaio (segue sigillo).